

ALLEGATO "B" AL N. 7638/3983 DI REP.

STATUTO

ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del Codice del Terzo settore, l'associazione denominata "Refugees Welcome Italia Onlus", con sede in via Agnello n. 18 nel Comune di Milano. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative in altre località in cui l'associazione è attiva e abbia un referente territoriale.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", fermo restando il disposto dell'art. 27 del D.Lgs. 460/1997.
3. La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2 del presente Statuto, si procede secondo quanto indicato all'art. 16 dello stesso.

ART. 2 - (Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità solidaristiche e di utilità sociale in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, sociali o familiari.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono:
 - a. aumentare la consapevolezza della comunità riguardo le condizioni di vita difficili in cui varie categorie di persone si trovano (migranti, rifugiati, persone senza fissa dimora, ...);
 - b. migliorare la qualità della vita delle persone in difficoltà e contribuire al cambiamento duraturo delle loro condizioni di vita;
 - c. avvicinare le persone e fare in modo che si possano aiutare tra loro;
 - d. contribuire alla crescita della solidarietà sociale e della capacità di auto mutuo aiuto delle persone;
 - e. promuovere la conoscenza e la comunicazione tra le persone che provengono da situazioni sociali e culturali diverse;
 - f. combattere ogni forma di pregiudizio e promuovere l'inclusione sociale di migranti e di altre categorie svantaggiate.

ART. 3 - (Attività)

1. L'associazione per raggiungere le finalità indicate all'art. 2 svolge (direttamente o anche attraverso forme di collaborazione con altre associazioni) attività di utilità sociale in favore delle persone deboli e svantaggiate tra cui richiedenti asilo, minori, profughi e migranti:
 - a. gestione di attività di accoglienza, coabitazione, socializzazione, aggregazione ed animazione territoriale;
 - b. attività di ospitalità e accoglienza secondo il modello di accoglienza domestica e familiare;
 - c. attività di aggregazione: feste, organizzazione di tornei sportivi, soggiorni e gite;
 - d. attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, comunque in via occasionale in quanto strumentale alle finalità assistenziali di cui all'art. 2 e quindi al fine di



- renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- e. gestione del sito refugees-welcome.it (o altri analoghi) per lo sviluppo di ospitalità familiare, domestica o diffusa;
 - f. attività di consulenza e di accompagnamento sociale inerente i problemi ed i bisogni espressi dai richiedenti asilo, dai rifugiati e dai cittadini italiani;
 - g. attività di coordinamento territoriale e di creazione di reti di intervento con altri enti o istituzioni per la gestione dei flussi di migranti e/o di persone in stato di bisogno;
 - h. incoraggiamento delle organizzazioni e degli organi istituzionali, degli individui e degli organi della società a sostenere e rispettare i diritti dei migranti, dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
 - i. corsi di formazione rivolti ai volontari che svolgano gratuitamente la propria attività a favore delle persone in stato di bisogno e formazione alla convivenza rivolta a famiglie e persone ospitanti e ai richiedenti asilo e rifugiati, in ogni caso in via occasionale in quanto strumentale rispetto alle attività istituzionali assistenziali di cui all'art. 2;
 - j. processi di mediazione culturale;
 - k. divulgazione delle attività svolte anche mediante pubblicazione di un bollettino che dia conto di ogni iniziativa dell'Associazione;
 - l. sostenere economicamente la frequenza dei propri soci di eventi formativi quali corsi, stage, seminari e conferenze organizzati da terzi, in ogni caso in via occasionale in quanto strumentale rispetto alle attività istituzionali assistenziali di cui all'art. 2;
 - m. organizzare e promuovere iniziative di raccolta fondi per il sostegno delle proprie Finalità.
2. L'associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati e con altre associazioni della società civile, partecipare a bandi e concorrere a gare nazionali e internazionali, singolarmente ovvero in partnership con altri soggetti individuati dal Consiglio Direttivo. L'associazione può altresì, compiere ogni ulteriore atto e/o operazione utile a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa la partecipazione ad altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.
3. L'associazione per il perseguimento dei propri fini statutari si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati, fermo restando il diritto al rimborso delle spese vive sostenute e documentate. In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti e collaboratori nonché avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, scelti anche tra i propri associati purché con i limiti imposti dalla disciplina vigente.
4. L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 5 del Codice del terzo settore ad eccezione di quelle che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

ART. 4 - (Soci)

1. Possono essere associati tutti coloro, sia persone fisiche sia giuridiche, che condividono gli scopi del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno e che dovrà abbiano svolto con esito positivo attività

a supporto di RWI per almeno sei mesi, requisito che dovrà essere verificato dal referente territoriale o da un membro del Direttivo.

2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a:

- a. versare la quota associativa, fatta avvertenza che il versamento è requisito per l'ammissione quale socio;
- b. rispettare quanto stabilito dallo statuto o quanto deliberato dagli organi sociali, anche se dissenziente;
- c. impegnarsi, compatibilmente con le sue possibilità, al raggiungimento dello scopo sociale partecipando alle attività sociali.

3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, se non nei casi imposti dalla legge .

4. L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 5 - (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e devono rispettare gli stessi doveri. Gli associati o partecipanti maggiori d'età iscritti al libro degli associati da almeno tre mesi hanno il diritto di voto in Assemblea.

2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione, di essere convocati e di poter partecipare alle riunioni di Assemblea e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, con modalità da individuare in apposito Regolamento del Consiglio Direttivo ispirato a criteri di massimo rigore. Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'associazione (libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) facendo richiesta al Consiglio Direttivo, che ne consentirà l'esame personale presso la sede con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'interessato.

3. I soci devono versare nei termini la quota sociale.

4. I soci hanno il dovere di rispettare, anche se dissenzienti, le decisioni degli organi sociali oltre che quanto disposto dallo statuto e da eventuali regolamenti approvati dall'Assemblea

5. I soci hanno il dovere di comportarsi in modo tale da non arrecare danno, di alcun tipo, all'associazione.

6. I soci hanno il dovere, per quanto loro possibile, di partecipare attivamente alla vita sociale in modo tale da contribuire al conseguimento dello scopo dell'Associazione.

7. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 - (Recesso ed esclusione del socio)

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione, o estinzione nel caso di enti e persone giuridiche.

2. Il socio può recedere dall'associazione, liberamente e senza spese, mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

3. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e alla carta dei valori può essere escluso dall'Associazione.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei Soci, sentito il socio interessato e garantendogli le più ampie possibilità di difesa, su proposta del Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o

del Consiglio Direttivo o per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione.

ART. 7 - (Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio direttivo;
 - c. Due Presidenti (di genere diverso)
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.

ART. 8 - (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dai Presidenti dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza con qualunque mezzo idoneo (ivi incluse la raccomandata a mano e la posta elettronica) o, in alternativa, mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno:
 - entro il mese di maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno di riferimento del bilancio consuntivo
 - entro il mese di novembre per l'approvazione del programma di attività per l'anno successivo e del relativo bilancio preventivo.

ART. 9 - (Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea deve deliberare sulle materie ad essa attribuite dalla legge; in particolare e tra l'altro, deve:
 - a. approvare il bilancio;
 - b. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione e il relativo bilancio preventivo specificando, al suo interno, l'ammontare della quota sociale annua;
 - c. approvare l'eventuale regolamento interno;
 - d. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - e. determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - f. deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 - (Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Vengono considerati presenti sia le persone fisicamente presenti, sia quelle

connesse da remoto in videoconferenza per cui almeno un membro del direttivo conferma l'identità del socio.

2. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

3. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11 - (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto da un Presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 - (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra 5 e 15 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. L'assemblea stabilisce il numero (dispari) massimo prima delle votazioni in maniera tale da avere una adeguata rappresentatività territoriale. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea tra soggetti che abbiano una specifica competenza in materia di accoglienza, di cittadinanza attiva e di politiche sociali innovative; almeno un membro dovrà altresì essere iscritto all'ordine dei dottori commercialisti o all'albo dei revisori o avere maturato un'esperienza di almeno un biennio in organi di amministrazione o controllo di almeno una società o ente del terzo settore.

A tutti i membri del Consiglio Direttivo è inoltre richiesto di contribuire all'Associazione apportandovi competenze in termini di visione, connessione ad altre componenti della società che hanno valori affini, equilibrio ed innovazione.

2. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi membri, i Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni; essi sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora venga meno, nel corso di un mandato, la maggioranza dei Consiglieri Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade e i Presidenti convocheranno in via immediata l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Direttivo.

3. Su mozione di almeno tre (3) membri del Consiglio Direttivo è possibile ritirare la fiducia, con apposita motivazione, sia ai Presidenti, sia al Segretario sia al Tesoriere purché si esprima a favore la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri. Qualora i Presidenti, il Segretario o il Tesoriere risultano sfiduciati perdono la funzione relativa ma rimangono in carica come consiglieri essendo stati eletti a tale carica dall'Assemblea; il Consiglio Direttivo provvede a nominarne i sostituti nella loro funzione.

4. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge ed allo statuto, e salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione. Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, il potere di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, stipulare



in specie contratti di locazione e di affitto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

5. Il Consiglio Direttivo ha inoltre le seguenti responsabilità:

- a. proporre all'Assemblea il programma di attività dell'Associazione;
- b. proporre all'Assemblea le linee strategiche secondo cui orientare la programmazione delle attività;
- c. determina data, luogo e ordine del giorno in cui viene convocata l'Assemblea;
- d. curare la predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali garantendone la coerenza con le linee guida strategiche;
- e. garantire l'integrità legale, etica e finanziaria, e mantenerne la trasparenza;
- f. promuovere le attività dell'Associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell'opinione pubblica;
- g. approvare annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo, l'organigramma dell'Associazione in termini di numero di risorse umane impiegate;
- h. curare la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. determinare la quota annuale di associazione dovuta dagli associati e le sue modalità di versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- j. promuovere l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante avviso scritto, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia, ai membri del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

7. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto da un Presidente e dal Segretario. Il Consiglio può riunirsi validamente anche in audio o audio/video conferenza purché avendo certezza dell'identità dei partecipanti e sempre che la modalità utilizzata sia fruibile da ciascun consigliere.

8. Il Consiglio può designare un Comitato Scientifico, i cui membri possano essere anche esterni al Consiglio Direttivo, definendone composizione e compiti.

9. Il Consiglio Direttivo può, qualora le circostanze ne suggeriscano l'opportunità, nominare il Direttore dell'Associazione, che può essere scelto anche tra i Consiglieri.

10. Al Consigliere delegato alla funzione di Direttore dell'Associazione può essere corrisposto un compenso, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiore a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni. Il Consiglio Direttivo determina, rispettando i limiti imposti dalla legge, il compenso, i compiti, i poteri del Direttore dell'Associazione.

ART. 13 - (Presidenti)

1. I Presidenti hanno la legale rappresentanza dell'associazione, presiedono il Consiglio direttivo e l'assemblea; firmano l'avviso di convocazione dell'Assemblea dei soci e decidono la convocazione del Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il tutto, in via disgiunta (salva la presidenza della riunione, che spetta al Presidente femminile). Resta inteso che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili

ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14 - (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 - (Bilancio)

1. L'Associazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora l'Associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
L'esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Viene altresì redatto il conto preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato; è inoltre oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.
3. Il bilancio dev'essere approvato entro il 30 maggio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Il conto economico-finanziario preventivo è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. Il conto preventivo dev'essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio sociale di riferimento.

ART. 16 - (Organo di controllo e Revisore dei conti)

Quando prescritto dalla legge o ritenuto opportuno, l'Assemblea può nominare un organo di controllo il quale esercita inoltre, qualora prescritto dalla legge o ritenuto opportuno, la revisione legale dei conti. L'organo è costituito da un Revisore dei conti iscritto nell'apposito registro, anche non socio, in carica 3 (tre) anni, rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Le funzioni dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinate dalla legge.

ART. 17 - (Scioglimento e Disposizioni finali)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo quanto disposto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.
3. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste

dal Codice civile, dal Codice del Terzo settore e dalle leggi vigenti in materia.

Norma Transitoria

A partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e dall'iscrizione allo stesso, l'articolo 1 risulterà modificato come segue:

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e del Codice del Terzo settore, l'associazione denominata "Refugees Welcome Italia ETS", con sede in via Agnello n. 18 nel Comune di Milano. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative in altre località in cui l'associazione è attiva e abbia un referente territoriale.

2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

3. La durata dell'associazione è illimitata. In caso di scioglimento per qualsiasi causa o di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2 del presente Statuto, si procede secondo quanto indicato all'art. 16 dello stesso.

Il legale rappresentante dell'ente è delegato al deposito dello statuto nel testo comprendente l'intera denominazione aggiornata ai sensi dell'art. 12 del Codice del Terzo settore, contestualmente alla domanda di iscrizione nel Registro.

Le norme circa i requisiti statutarî di nomina del Consiglio Direttivo si applicano a partire dal primo rinnovo del Consiglio successivo all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore ed all'iscrizione allo stesso

F.to Andrea De Costa notaio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IN CARTA LIBERA PER USO DI LEGGE
NEL MIO STUDIO, LI - 5 AGO. 2019**



Andrea De Costa